

N. 3733/2016 R.G. Trib.
N. 8832/2016 R.G.N.R.

Sent. n. 3148/2017
Depositata il 9.10.17
Irrevocabile il
Redatta scheda il

Nage



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sez. I[^] penale

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Agnese Di Girolamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

██████████ (C.U.I.: ██████████) nato in Tunisia il 01.10.1982, difeso di fiducia dall'Avv. ██████████ del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in via ██████████ - Firenze;

-sottoposto al divieto di dimora nel comune di Firenze, già presente-

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 628, 2 comma c.p. per essersi impossessato a fine di trarne un ingiusto profitto di prodotti cosmetici del valore complessivo di euro 225,75 sottraendoli dai banchi del supermercato "Essclunga" e per avere immediatamente dopo il fatto, al fine di assicurarsi il possesso delle cose sottratte e l'impunità per il reato commesso, adoperato violenza nei confronti di ██████████ addetto alla sorveglianza, spintonandolo e divincolandosi.

In Firenze il 27.6.16

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M.: riqualificazione del fatto come furto semplice tentato. Condanna a mesi 4 di reclusione ed € 160,00 di multa perché la merce rubata non è merce di prima necessità.

La Difesa dell'imputato: minimo della pena ed attenuanti generiche.

amy

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e
di diritto della decisione**

In data 28.06.2016 [REDACTED] veniva condotto dinanzi al Tribunale di Firenze per la convalida dell'arresto, operato il pomeriggio del giorno antecedente dagli agenti di PG, in flagranza del reato di cui all'art. 628 co. II c.p. (successivamente riqualificato dal PM all'udienza dell'11.07.2017 in furto semplice tentato ex artt. 56 e 624 c.p.) e per essere giudicato con rito direttissimo. In tale sede l'Appuntato [REDACTED] -in servizio presso il nucleo radiomobile Carabinieri di Firenze- svolgeva la propria relazione e l'arrestato rendeva interrogatorio; dopodiché il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, disponeva la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Firenze. Nella fase conclusiva della medesima udienza, veniva concesso un termine a difesa al difensore dell'imputato e quest'ultimo rilasciava altresì procura speciale al proprio legale per l'eventuale richiesta di rito alternativo. Alla successiva udienza del 20.10.2016 la difesa dichiarava la propria intenzione di procedere nelle forme del rito ordinario e contestualmente prestava consenso all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla precedente udienza dall'App. Amarante, nonché della denuncia-querela sporta da [REDACTED]. Pertanto il giudice, dichiarato aperto il dibattimento e data per letta l'imputazione, invitava le parti ad avanzare le proprie istanze istruttorie. Dopo aver ammesso tutte le prove richieste, il Giudice rinviava all'udienza del 20.02.2017. In tale data però il Giudicante, preso atto dell'astensione da parte del P.M., rinviava all'udienza dell'11.07.2017 per i medesimi incumbenti. In tale data si procedeva dapprima all'escussione del teste [REDACTED] e successivamente alla discussione; infine il giudice si ritirava in camera di consiglio per poi dare lettura del dispositivo della sentenza.

Dagli atti di causa è emerso che nel pomeriggio del 27 giugno 2016 l'App. [REDACTED] ed il Car. Sc. [REDACTED] -entrambi effettivi presso il nucleo radiomobile Carabinieri di Firenze- si recavano presso l'esercizio commerciale Esselunga, sito in via del Gignoro a Firenze, a seguito di una segnalazione di furto. Giunti sul posto gli Agenti prendevano contatti con il richiedente, ossia [REDACTED]. Quest'ultimo, dopo essersi qualificato come addetto alla sorveglianza del supermercato, asseriva preliminarmente di aver condotto personalmente il reo presso locali del supermercato idonei a trattenerlo sino all'arrivo della PG. Successivamente narrava in merito ai fatti occorsi poco prima: in particolare riferiva di aver notato durante il proprio turno lavorativo, all'incirca alle ore 16:30 di quello stesso giorno, un signore di carnagione olivastra -a lui già noto per averlo attenzionato e fermato in precedenza per tentativi di furto di merce di poco valore- che, dopo essere entrato all'interno del centro commerciale si muoveva con fare circospetto. Inosservato, il [REDACTED] aveva quindi deciso di seguirlo e lo aveva visto recarsi presso il reparto cosmetici, dove riempiva il

AMR

carrello senza selezionare i prodotti per poi dirigersi, con fare disinvolto, in direzione di una cassa chiusa al fine di allontanarsi. Qui giunto il sospettato apriva manualmente la sbarra delimitatrice di tale cassa e si avviava verso l'uscita dell'esercizio, ignorando ogni tipo di controllo ed omettendo il pagamento.

Il Lupo proseguiva la propria narrazione riferendo che, dopo aver assistito a tale scena, si era avvicinato al malfattore e –una volta qualificatosi mediante esibizione del cartellino- gli aveva intimato di fermarsi per mostrargli lo scontrino. Dinanzi a tale richiesta l'autore del furto reagiva in modo scomposto, spintonando l'addetto ed iniziando a correre nella speranza di raggiungere l'esterno. A questo proposito il [REDACTED] in occasione della propria escussione, ha precisato: *"(...) ha cercato un po' di dimenarsi (...) mi ha un po' scansato diciamo (...)"*. La fuga del sospettato veniva però bloccata dalla mancata apertura delle porte scorrevoli automatiche della struttura. Approfittando di tale circostanza l'addetto riusciva a raggiungere il malfattore che, appena bloccato, tentava ancora di divincolarsi. Quest'ultimo non riusciva nel suo intento grazie all'aiuto di altro personale giunto in supporto al [REDACTED] che, nel frattempo, aveva contattato le Forze dell'Ordine. All'arrivo della PG, il sospettato consegnava spontaneamente la merce sottratta, il cui valore ammontava alla somma di € 225,75 e la stessa veniva subito ricollocata negli scaffali, in quanto non presentava danni.

Per i fatti di cui sopra, gli Agenti traevano in arresto l'autore del furto –successivamente identificato mediante passaporto n. [REDACTED] in [REDACTED] e lo conducevano presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze per i dovuti controlli. Nello specifico emergeva che l'arrestato fosse un soggetto privo di fissa dimora, disoccupato e che avesse a proprio carico diversi precedenti di polizia risalenti al 2016 ed al 2011, tutti relativi a reati analoghi a quelli per cui è processo; gli Agenti attestavano altresì che era sprovvisto di un permesso di soggiorno. In quella stessa sede [REDACTED] –nella propria qualità di direttore del Centro Commerciale di via del Gignoro- presentava una denuncia-querela in nome e per conto della società Esselunga S.p.A.. La PG procedeva infine alla perquisizione personale dell'arrestato, la quale sortiva esito negativo.

9/11/14

In sede di interrogatorio il Selmi acconsentiva a rispondere alle domande ed ammetteva l'addebito contestatogli. A tal proposito asseriva: *"(...) la mamma a me chiamata e la mamma mi dice che non ce l'ha il pane (...). E veramente io fuori di testa e vengo all'Esselunga a prendere qualcosa per cercare soldi per dare alla mamma."*. Nel prosieguo l'arrestato confermava ulteriormente tale versione dei fatti, rispondendo affermativamente alla domanda se si fosse recato al supermercato di via Del Gignoro con l'intenzione di rubare dei prodotti e dichiarava di averlo fatto per poi rivenderli e mandare dei soldi alla madre. Alla successiva domanda su cosa facesse per mantenersi, l'arrestato replicava di aver fatto il muratore fino a due mesi prima ma che al momento, scarseggiando il

lavoro, erano dei suoi connazionali amici ad aiutarlo facendo la spesa anche per lui. Il Selmi chiedeva infine perdono al giudice più volte.

Questo giudicante ritiene innanzitutto corretta la qualificazione della condotta criminosa in esame in furto semplice tentato ai sensi degli artt. 624 e 56 c.p.

La fattispecie integra gli estremi del delitto di furto semplice, anziché rapina, in quanto è assente il presupposto essenziale per l'ascrivibilità della condotta prevista e punita ai sensi dell'art. 628 c.p., ossia l'assunzione da parte del reo di condotte violente o minacciose volte ad assicurarsi il profitto del furto o l'impunità. L'addetto alla vigilanza in occasione della propria escussione, ha dichiarato infatti di aver subito una "spintarella leggera", in conseguenza alla quale non ha neppure ritenuto necessario contattare il 118. Tale descrizione porta pertanto questo Giudice ad escludere fermamente che la condotta del Selmi sia stata violenta o minacciosa, tale insomma da ledere o mettere in pericolo l'incolumità del vigilante. L'indebita sottrazione in esame deve altresì essere ricondotta allo stadio del tentativo poiché il fatto che il [REDACTED] abbia avuto costantemente percezione visiva del [REDACTED] ha impedito che il ladro si impossessasse della refurtiva, ossia che esercitasse sulla stessa un pieno dominio. Quest'ultima circostanza rappresenta la condizione essenziale per il perfezionamento del delitto di furto e nella presente fattispecie è stata esclusa dalla concomitante vigilanza dell'addetto, dimostrata anche dall'intervento esercitato dallo stesso a difesa dei beni indebitamente sottratti. Quanto sopra è conforme all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza secondo la quale: *"in caso di furto al supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica (...) ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza (...) ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo."* (cfr. Cass. Sez. Unite n. 52117/14).

Per quanto concerne la procedibilità del delitto ex art. 624 c.p. è agli atti la denuncia-querela presentata da [REDACTED]-direttore del Centro Commerciale di via del Gignoro-.

Tutto ciò premesso questo giudice ritiene che, così riqualificato, il reato sia attribuibile all'imputato, in quanto sono integrati gli estremi sia soggettivi che oggettivi della condotta contestatagli. Il fatto che il [REDACTED]-della cui credibilità sia intrinseca che estrinseca non vi è motivo alcuno per dubitare-abbia avuto visione diretta e costante dell'accaduto, unitamente alla esplicita confessione dell'imputato -il quale in sede di interrogatorio ha affermato di aver posto in essere il reato ascrittogli poiché costretto dalle ristrettezze economiche familiari e dalla mancanza di un lavoro-,

amp

portano infatti questo giudicante a ritenere che si sia raggiunta, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità del [REDACTED] in relazione al fatto per cui è processo.

Ricorrono elementi per riconoscere all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in quanto, ove il furto si fosse perfezionato, il danno che ne sarebbe conseguito sarebbe stato di speciale tenuità. Quanto sopra si desume sia effettuando una valutazione oggettiva del danno economico potenziale (tentato furto di merce del valore di € 225,75), ma anche e soprattutto ricorrendo al criterio soggettivo sussidiario di valutazione, inerente le condizioni economiche della persona offesa. Nel caso di specie infatti la somma di € 225,75 appare irrisoria se rapportata alla capacità economica del supermercato vittima del tentato reato. Il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. nella presente fattispecie è conforme all'orientamento giurisprudenziale per cui *"ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata"* (cfr. Cass. 37211/2016).

Non ricorrono elementi per riconoscere ulteriormente le circostanze attenuanti generiche in quanto in dibattimento non sono emersi altri elementi da valutare positivamente in favore dell'imputato.

Inoltre alla luce delle attuali condizioni di vita del [REDACTED] -disoccupato e privo di stabili fonti di sostentamento- non possono essere disposti in suo favore i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, in quanto nessuna prognosi favorevole di non commissione, in futuro, di altri reati della medesima natura, può essere formulata.

Venendo al trattamento sanzionatorio, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. questo giudice ritiene congruo partire da una pena base per il delitto tentato superiore al minimo edittale tenuto conto dei precedenti di polizia risultanti dal verbale di arresto nonché delle condizioni di vita dell'imputato. Si ritiene pertanto congrua una pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione e di euro 80,00 di multa (pena base per delitto tentato: reclusione mesi 5 e multa € 120,00, ridotta per l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. alla pena pari a mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed € 80,00 di multa). Di diritto consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

[REDACTED] responsabile del reato a lui ascritto, riqualficata la condotta ai sensi degli artt. 56 e 624 c.p., e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., lo

CONDANNA

alla pcna di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed € 80,00 di multa nonché al pagamento delle spese processuali.

Fissa in **novanta giorni** il termine per il deposito della motivazione.

Firenze, 11 luglio 2017

Il Giudice

Dott.ssa Agnese Di Girolamo

